

INTESA AMMINISTRATIVA
TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
E
LA DIREZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE FRANCESE

ORDINE DI OPERAZIONI PER L'INTERVENTO DI MEZZI AEREI
BOMBARDIERI D'ACQUA IN CASO DI MUTUA ASSISTENZA
PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano da una parte

e

Il Ministro Francese dell'Interno, della Sicurezza interna e delle Libertà locali, dall'altra parte,

Visto che l'Italia e la Francia :

- il 16 settembre 1992, hanno sottoscritto un accordo, entrato in vigore il 12 agosto 1995, " nel settore della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo". Tale accordo risponde agli obiettivi della "Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche";
- il 26 novembre 1993, hanno sottoscritto, un accordo riguardante la cooperazione transfrontaliera fra le collettività territoriali.

Visto la Decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (2001/792/CE, EURATOM);

Poichè i due Paesi, sono esposti al rischio di incendi boschivi, si ritiene utile definire le procedure tecniche di cooperazione, in modo da ottenere i risultati desiderati mediante le future operazioni di mutuo concorso con l'impiego di mezzi aerei.

Si conviene quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo amministrativo viene sottoscritto in applicazione degli artt. 13 e 18 della convenzione sopraccitata e vale come ordine per le operazioni delle due parti.

2. DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO

Tenuto conto della:

- necessità di intervenire rapidamente, dunque di limitare i tempi di transito;
- frequente simultaneità dei periodi di rischio nei due Paesi, e dunque della necessità di evitare di impegnare i propri mezzi aerei;

il campo di applicazione del protocollo è limitato prioritariamente:

Per l'Italia : alla Liguria, Sardegna, Piemonte e Toscana;

Per la Francia: alla Corsica, Costa azzurra e alle Alpi.

3. RICHIESTA

Gli organi abilitati ad inviare e coordinare una richiesta di aiuto sono:

Per l'Italia: Centro Situazioni Unificato del Dipartimento della Protezione Civile:

Tel. + 39 06 6820 2286-7-8
Fax + 39 06 6889 7754

Per la Francia: Il Centro Interregionale di Coordinamento Operativo della Sicurezza Civile (COGIC) del Ministero degli Interni

Tel. + 33 1 5 60 47 240
Fax + 33 1 4 79 00 907

Ogni organo è competente a redigere eventuali rendiconti attraverso i canali diplomatici. La richiesta di aiuto dovrà essere inoltrata via fax, ed essere corredata da una nota informativa (*All. I*).

4. REAZIONE DELL'ORGANO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA

Il fatto di ricevere una richiesta di soccorso non implica obbligatoriamente una risposta positiva.

Ogni Paese resta sovrano nella decisione di accordare o meno il soccorso richiesto in funzione dei rischi, delle operazioni già in corso o della disponibilità dei suoi mezzi aerei.

In caso di risposta positiva, il Paese cui è stato richiesto il soccorso, lo fa conoscere al richiedente indicando via fax:

- il numero e tipo di aeromobili che saranno impiegati (precisando se gli aeromobili sono riforniti di liquido ritardante quando non si tratti di anfibi);
- l'ora stimata di arrivo in zona di intervento;
- frequenze radio di lavoro (indicate nel modulo di richiesta);
- eventuali esigenze all'arrivo.

Il reparto francese sarà preceduto o accompagnato da un aereo da ricognizione con a bordo, ove possibile, un ufficiale che parli la lingua italiana. (Tale punto sarà precisato nel fax di risposta) e reciprocamente per la parte italiana.

5. REAZIONE DEL PAESE RICHIEDENTE

Dal momento in cui è noto l'assenso alla richiesta di soccorso, il Paese richiedente dovrà organizzare l'accoglienza degli aeromobili. In particolare esso dovrà informare il Direttore delle operazioni circa il numero ed il tipo di aeromobili assegnati e l'ora del loro arrivo. A partire da quel momento, quest'ultimo dovrà provvedere al meglio per assicurare l'accoglienza degli aerei e, specificatamente:

- assicurare un ascolto permanente sulla frequenza VHF/AM scelta, dovendo gli aeromobili entrare in contatto radio con lui quando sono in prossimità della zona delle operazioni;
- far indicare, se possibile, l'obiettivo da un aeromobile (ricognitore, bombardiere d'acqua o elicottero);
- far indicare con lo stesso sistema la zona di rifornimento d'acqua.

6. DURANTE L'INTERVENTO

Gli aeromobili partecipanti sono posti alle dipendenze del Direttore delle operazioni di soccorso.

7. AL TRAMONTO O ALLA FINE DELL'INTERVENTO AEREO

1° caso: Il fuoco è stato spento: Gli aeromobili sono lasciati liberi dal Paese richiedente e rientrano alla base di partenza. In relazione alla durata dell'intervento e al percorso del ritorno in sede, il rifornimento di carburante potrà essere o meno effettuato prima della partenza dal Paese richiedente.

2° caso: Gli aeromobili hanno terminato le operazioni sul fuoco e devono rimanere a disposizione del Paese richiedente, il quale sulla base dell'accordo con il Paese che ha fornito il soccorso, dovrà:

- a) indicare ai piloti l'aeroporto di accoglienza;
- b) fornire agli equipaggi l'alloggio, il vitto e i mezzi di trasporto;
- c) risolvere i problemi relativi al rifornimento degli aeromobili ed eventuale assistenza tecnica (carburante ed olio).

La sosta degli aeromobili potrà essere una buona occasione per organizzare in aeroporto un rapido "debriefing" tra le Autorità responsabili delle operazioni antincendio del Paese richiedente e gli equipaggi degli aeromobili giunti in rinforzo.

Il Paese richiedente dovrà mettere a disposizione del capo della missione di soccorso i mezzi necessari per inviare un resoconto sulla missione all'Organo che ha concesso il soccorso (telefono, fax).

8. DISIMPEGNO DEGLI AEROMOBILI

1° caso : Il Paese richiedente rimette gli aeromobili a disposizione del Paese che ha fornito il soccorso. In tal caso dovrà informare:

- a) i piloti degli aeromobili intervenuti;
- b) il Paese concedente, via fax..

2° caso: Il Paese che ha concesso il soccorso intende, per sopraggiunte esigenze, interrompere la missione e fare rientrare i suoi aeromobili.

Tale Paese comunica la sua decisione, via fax, al Paese richiedente e quest'ultimo informa immediatamente i piloti degli aerei intervenuti.

La decisione del Paese che ha concesso l'aiuto di ritirare i propri aeromobili deve essere rispettata senza ritardi e non può essere in alcun caso messa in discussione.

9. RESPONSABILITA' IN CASO DI EVENTUALE SINISTRO

Il Paese concedente rinuncia ad esercitare nei confronti del Paese richiedente il suo diritto a richiedere il rimborso dei costi dovuti all'eventuale incidente avvenuto durante il corso di una missione di soccorso, sia che si tratti di prestazioni date in proprio e/o per tramite di una

società di esercizio o aventi diritto, o sia che si tratti dei costi di riparazione o di rimpiazzo di materiale danneggiato, distrutto o perso. Queste regole non sono applicabili allorché l'autore del danno è un terzo estraneo alle operazioni di soccorso.

Se, sul territorio dello Paese richiedente, viene causato un danno ad un terzo da una persona appartenente all'equipaggio del Paese concedente o dalle operazioni sotto il controllo di uno dei membri di questa équipe nello svolgimento della sua missione, il Paese richiedente è responsabile del danno nello stesso modo in cui questo stesso danno fosse stato causato dalle sue équipe di soccorso.

10. PRESA IN CARICO FINANZIARIO DELLA MISSIONE DI SOCCORSO

Tutti gli aspetti legati alle spese sostenute durante la missione di soccorso sono regolate dall'art. 11 della convenzione dell'11 settembre 1992, sopraccitata.

11. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE ACCORDO


1. Modulo "Richiesta di aerei bombardieri d'acqua"
2. Aerei bombardieri d'acqua oggetto del protocollo
3. Frequenze utilizzate dagli aerei bombardieri d'acqua
4. Comunicazione di fine intervento
5. Caratteristiche fonti di approvvigionamento idrico per elicotteri S64
6. Elenco delle fonti idriche di Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna utilizzabili dal velivolo Canadair CL 415

12. CLAUSOLE FINALI

Il presente accordo diventerà esecutivo a partire dal giorno della sua firma.
Viene sottoscritto per una durata illimitata.
Ogni parte può chiederne la risoluzione per lettera indirizzata all'altra parte.
La risoluzione diviene effettiva dopo sei mesi a partire dalla data di richiesta.


Fatto a Paris....., il 19.10.1994, in due copie, uno in lingua francese e l'altro in lingua italiana, entrambi i testi facenti fede.

per
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile



Guido BERTOLASO

per
IL MINISTRO DELL'INTERNO, DELLA SICUREZZA
INTERNA E DELLE LIBERTA' LOCALI
Il Prefetto Direttore della Difesa e della Sicurezza Civile,
Alto Funzionario della Difesa



Christian de LAVERNEE